# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 25 luglio 2002

## che modifica per la seconda volta la decisione 2002/383/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo

*[notificata con il numero C(2002) 2824]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/625/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ([3]), in particolare l'articolo 29, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Focolai di peste suina classica si sono manifestati in alcune zone frontaliere della Francia, della Germania e del Lussemburgo.

(2) Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altre parti della Comunità in seguito agli scambi di suini vivi.

(3) La Francia, il Lussemburgo e la Germania hanno preso i provvedimenti opportuni nel quadro della direttiva 2001/89/CE.

(4) La Commissione ha adottato la decisione 2002/383/CE, del 23 maggio 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo ([4]), modificata successivamente dalla decisione 2002/538/CE ([5]).

(5) Tenuta presente l'evoluzione della situazione epidemiologica dei suini selvatici in Francia, in Germania e nel Lussemburgo, è opportuno modificare leggermente la zona in cui si applicano tali misure. Occorre quindi modificare in conformità la decisione 2002/383/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2002/383/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([2]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
([3]) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.
([4]) GU L 136 del 24.5.2002, pag. 22.
([5]) GU L 173 del 3.7.2002, pag. 39.

*ALLEGATO*

**Francia:**

— il territorio del dipartimento Moselle situato a nord del fiume Moselle a partire dalla frontiera con la Germania fino alla città di Thionville e dell'autostrada A30 dalla città di Thionville fino al confine con il dipartimento Meurthe-et-Moselle,

— il territorio del dipartimento Meurthe-et-Moselle situato a nord dell'autostrada A30/strada nazionale N52, dal confine con il dipartimento Moselle fino alla città di Longwy, alla frontiera con il Belgio.

**Germania:**

— l'intero territorio della Renania-Palatinato, escluse le zone ad est del fiume Reno,

— nella Saar: nelle circoscrizioni (Kreise) di Merzig-Wadern: Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen,Wadern; nella circoscrizione (Kreis) di Saarlouis: Dillingen, Bous, Ensdorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz, Saarlouis; nella circoscrizione (Kreis) di Sankt Wendel: Nonnweiler, Nohfelden, Tholey,

— le seguenti zone della Renania settentrionale-Vestfalia: nella circoscrizione (Kreis) Euskirchen: comuni di Dahlem, Blankenheim, Bad Muenstereifel, Schleiden e città di Euskirchen; Hellenthal; comune di Kall; città di Mechernich: comune di Nettersheim; nella circoscrizione (Kreis) Rhein-Sieg: città di Rheinbach, comune di Swisttal, città di Meckenheim; nella circoscrizione (Kreis) Aachen: comuni Simmerath e Monschau.

**Lussemburgo:**

— l'intero territorio.